

NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

LEGGE N. 53/1994

*

REQUISITI PER POTER EFFETTUARE LA NOTIFICA:

La predetta Legge concede la facoltà di notificare **all'avvocato** che:

- sia iscritto all'albo
- sia stato **preventivamente autorizzato** dal Consiglio dell'Ordine, al cui Albo il professionista è iscritto (cfr. art. 7). Tale autorizzazione è richiesta a pena di nullità (in tal senso: Cass. Civ. 05.08.2004 n.15081);
- sia munito di **procura alle liti**, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 cpc. (cfr. art.1);
- sia munito d'apposito **registro** cronologico (cfr. art. 8).

*

AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE IN PROPRIO (cfr. art.7)

L'autorizzazione deve essere **richiesta al Consiglio dell'Ordine** al cui Albo l'Avvocato è **iscritto**. La stessa è **personale** e pertanto non può essere rilasciata favore di associazioni professionali.

La Legge all'art. 7 prevede che: *l'autorizzazione può essere concessa dal C.O.A. solo se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione).*

*Tale autorizzazione deve essere prontamente **revocata** dal C.O.A. nel caso in cui in seguito sia irrogata una **sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione o radiazione.***

*Il **rigetto** della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni di inopportunità è*

emesso dal C.O.A. in camera di consiglio e previa audizione dell'avvocato interessato.

*Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, la Legge prevede la inammissibilità della proposizione di **reclamo** avanti il C.N.F. entro giorni 10 (dieci).*

In caso di revoca dell'autorizzazione l'Avvocato deve consegnare al C.d.O. il registro cronologico sul quale è prevista venga annotato la revoca e l'eventuale annullamento dello stesso.

*

IL REGISTRO CRONOLOGICO (Art. 8)

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve munirsi del registro cronologico che può essere reperito nelle cartolerie.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (cfr. mod. allegato al **D.M. 27.05.1994, in G.U. 07.06.1994, N.131**);

Il registro deve essere numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del C.O.A. o da un consigliere delegato all'uopo.

Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche sono reperibili presso gli Uffici Postali.

Nel registro va annotata **giornalmente** ogni notificazione eseguita e, ai fini del compimento di tali annotazioni, **l'avvocato è considerato pubblico ufficiale** ad ogni effetto di legge e con ogni conseguenza nel caso di abuso nel compimento delle annotazioni.

*

LE ANNOTAZIONI NEL REGISTRO CRONOLOGICO

Ogni notifica deve essere annotata con un:

- numero d'ordine che deve essere progressivo, anche nel caso in cui i destinatari siano più di uno, proseguendo la numerazione anche se cambia l'anno;

- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare;
- l'Ufficio Giudiziario;
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (in caso di notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- **Nel caso di notifica postale:**
 - il numero della raccomandata e l'indicazione dell'Ufficio Postale;
 - la data di spedizione e quella di ricezione;
 - le spese postali;
- **Nel caso di notifica diretta:**
 - se fatta a mani proprie dall'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, ovvero indicando le generalità del ricevente (la persona addetta dello Studio al servizio dell'avvocato destinatario) e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;
 - gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto in opposizione ex art. 645 cpc. o dell'atto di impugnazione.

*

OGGETTO DELLA NOTIFICA

Gli atti che si possono notificare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa;
- gli atti stragiudiziali.

Dunque:

gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, es.:

- la messa in mora;

- la diffida;
- la disdetta;
- gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto;

gli atti processuali: escluso quelli che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ad esempio:

- le intimazioni ai testi per le quali però sussiste la formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c. che consente al difensore di effettuare l'intimazione al testimone attraverso l'invio di copia dell'atto con lettera racc.ta con avviso di ricevimento.
- pignoramenti immobiliari o presso terzi etc....

Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato (ovviamente dall'avvocato munito di procura).

Per gli atti stragiudiziali dovendo l'avvocato essere munito di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. così come previsto dalla legge per la notifica in proprio, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

*

COMPETENZA TERRITORIALE

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale **non esistono i limiti di competenza territoriale** a differenza dell'Ufficiale Giudiziario. Infatti secondo quanto precisato dalla Suprema Corte "il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato alla L. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di

notificazione) si basa dell'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che – a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale – nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria (Cass. Civ. sez. lav. 19 febbraio 2000 n. 1938; Cass. Civ. 25.06.2003 n.10077).

*

ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTA NOTIFICA EX ART. 645 CPC. E 123 DISP. ATT. CPC.:

Per gli atti d'impugnazione e l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore notificante dovendosi sostituire all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto, vi provvede **mediante deposito di copia semplice dell'atto notificato** (cfr. art. 9).

*

A) FORME DI NOTIFICA

La Legge prevede: quella **diretta** e quella a **mezzo del servizio postale**.

LA NOTIFICA DIRETTA

Questo tipo di notifica si esegue con la consegna dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario solo nel caso in cui:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una

parte;

- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante;

L'atto dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo entrambi gli avvocati notificanti e destinatario sono iscritti.

La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente: *"Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.01.1994 n. 53. Luogo, data, Timbro C.d.O. e firma"*.

La consegna dell'atto deve essere eseguita personalmente (non potendo essere delegata a collaboratori e/o segretarie) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, in caso di assenza del destinatario, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. (in tal senso Cass. Civ. 13.06.2000 n. 8041).

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, deve:

- sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico, che l'avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta (cfr. art. 5).

Se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario:

- la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

Un esempio di relata di notifica può essere:

"Io sottoscritto Avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine

di Arezzo rilasciata il ... previa iscrizione al nr. ... del registro cronologico, ho notificato per conto di (Specificare le generalità di chi ha conferito la procura) il su esteso atto (Specificare tipo) a: ... presso il suo procuratore domiciliatario avv. con studio in ... e ivi a mani dello stesso (oppure "non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... quale addetto allo studio o al servizio dello stesso"); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario (esempio Tizia nata a ... il ... impiegata)".

*

B) LA NOTIFICA A MEZZO POSTA

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- reperire le speciali buste e i moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari) – Cod. Rif.: Mdv00020V – EP1423 (ed. 09.07) – ST(1);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della cause, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso proc. e dom. avv. ...), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario (esempio: Trib. di);

- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto.

La relata potrà essere del seguente tenore:

"Io sottoscritto avvocato _____ in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data _____ dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Arezzo previa iscrizione al Nr. _____ del proprio Registro Cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a: _____ ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con racc.ta a.r. n. _____ spedita dall'Ufficio Postale di - Poste _____ nr., in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. _____ (e sottoscrizione dell'avvocato)";

- presentare all'ufficio postale l'originale e la copie dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

E' possibile presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio (in tal senso sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.2000 n. 8041).

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato o esibisce l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare **la marca da bollo per i diritti di notifica.**

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la **marca da bollo per i diritti di notifica** prevista dall'art. 2 del D.M.

27.05.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che avrebbe soppresso il solo diritto di chiamata, ma non quello di notifica.

I bolli devono essere pari ad:

- Euro.2,60=, per le notifiche fino a due destinatari;
- Euro.7,70= per le notifiche da tra a sei destinatari;
- Euro.12,40= per atti aventi sei o più destinatari.

L'avviso di spedizione della raccomandata, va poi allegato all'atto e, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

Nei casi di notificazione dell'intimazione di sfratto, qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l'avvocato dovrà provvedere all'inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all'art. 660 ult. comma c.p.c..

*

L'EMISSIONE DELLA CAN

(comunicazione avvenuta notifica)

La legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quarter e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n.890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"

Tali modifiche si ritiene debbano applicarsi anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

Pertanto quando nella notifica in proprio **non sia stato emesso**

dall'agente postale il CAN, bisogna farlo presente all'Ufficio Postale del destinatario dell'atto ed inviare a detto Ufficio l'avviso di ricevimento perché provveda all'emissione ed annotazione del CAN sull'avviso medesimo che verrà poi restituito all'avvocato notificatore.

*

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 cpc. e sono rispettate le altre formalità previste dalla L. 07.06.1993, n.182, in particolare la leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura, il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio ordine ad eseguire le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso via fax.

*

IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Il principio enunciato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n.477 del 2002**, in base al quale la notificazione di perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della L. n.53/1994 (In tal senso Cass. Civile Sez. III^, 13.11.2009, n.24041).

Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione dell'**art. 149, Il comma cpc.**

Ancora Cassazione Civile sez. I, 30.07.2009, n.17748: "In tema di otificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza

n.477 del 2002 Corte Cost., **secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario**, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1, L. n.53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non astenendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 cpc. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. 53/1994" (In applicazione del tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte).

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 13.04.2010 n.2055 ha applicato anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando anche a queste il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione.

*

Si rileva che **l'avvocato notificatore** – a differenza dell'ufficiale giudiziario – non ha il potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, per la trascrizione delle domande che potrà pertanto essere

rilasciata solo dal cancelliere quando l'atto sarà completo, con tutte le modalità della notifica regolarmente compiute.

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Arezzo

Il Presidente

Avv. Piero Melani Graverini

Il Consigliere Incaricato

Avv. Giovanna Cucchini